

predisporre e sottoporre all'approvazione della regione Veneto l'anzidetto progetto di forestazione, previa costituzione all'interno della stessa società ZEM Italia srl della "divisione Green Project", al precipuo scopo di realizzare tale progetto (All. 85 all'informativa del 31 luglio 2013).

Quella che secondo l'iniziale prospettazione doveva essere una semplice divisione interna alla ZEM Italia srl, diveniva poi una vera e propria ulteriore società, facente capo al Fior e ai suoi uomini. La Green Project srl veniva costituita in data 6 maggio 2005 tra Strano Sebastiano, Visciano Gennaro e Dei Svaldi Maria, i quali erano soci e amministratori della anche della società Z.E.M. Italia srl (cfr. All. 4 all'informativa di data 17 dicembre 2013 del nucleo polizia tributaria di Venezia della Guardia di finanza per l'atto costitutivo della Green Project srl).

La società è stata retta dalla sua costituzione sino ad oggi da consiglio di amministrazione costituito da Visciano Gennaro, Dei Svaldi Maria, Strano Sebastiano. Il Visciano ha ricoperto il ruolo di presidente del consiglio di amministrazione della Green Project srl sino alla data del 22 agosto 2008, mentre successivamente tale ruolo è stato ricoperto da Strano Sebastiano.

Detta società costituiva, secondo il gip, un'ennesima "creatura" del Fior. Sotto tale profilo, il gip del tribunale di Venezia considerava che detta società era nata quale "evoluzione" di una semplice divisione interna alla Z.E.M. Italia srl (società riconducibile al Fior) ed era stata costituita e retta dalle stesse persone, che si erano già prestate a svolgere il ruolo di legali rappresentanti delle tre società riconducibili al Fior (la Z.E.M. Italia srl , la NEC srl, la SICEA srl), le quali si erano poi fuse.

In effetti, in data 12 maggio 2010, le società sopra indicate si erano fuse nella EOS Group srl, la quale aveva un unico socio e, cioè, la società svizzera Eco Environment SA. Non è dunque un caso che la società Green Project abbia fissato la sua sede legale in Padova, in via Pullé n.37, dove si trovava anche la sede della EOS Group srl, a riprova degli stretti collegamenti esistenti tra le due società. L'ordinanza cautelare richiama anche le attività specificamente poste in essere dal Fior come dirigente della regione Veneto, attività dallo stesso poste in essere in violazione di legge, sia per la mancata osservanza del dovere di astensione (essendo il Fior vincolato a Green Project da interessi personali), sia per la mancata osservanza delle regole sull'affidamento degli appalti pubblici. Grazie al ruolo svolto dal Fior erano pervenuti alla Green Project consistenti indebiti finanziamenti, in buona parte stornati a vantaggio di altre società collegate al Fior, per finalità estranee al progetto, che non veniva assolutamente realizzato nelle proporzioni dovute, a dispetto del rilevantissimo impegno finanziario sostenuto dalla regione Veneto.

In dettaglio, è accaduto quanto segue: la CTRA (Commissione tecnica regionale ambiente) del 31 luglio 2003, presieduta dal Fior, con parere n. 3161, nello stabilire la tariffa per il conferimento dei rifiuti presso la discarica di Sant'Urbano, gestita dalla società GEA srl, prevedeva interventi di

mitigazione o/e compensazione ambientale, finalizzati alla riforestazione o rimboschimento delle aree limitrofe alla discarica (cosiddetto progetto “BOSCO”), mediante l’inserimento nella tariffa di una specifica voce, corrispondente a euro 10 a tonnellata di rifiuti (allegato n. 79 all’informatica in data 31 luglio 2013 del nucleo polizia Tributaria di Venezia della Guardia di finanza);

la delibera regionale n. 2924 del 3 ottobre 2003 approvava, in base all’anzidetto parere della CTRA, la tariffa per la discarica di Sant’Urbano (allegato n. 80 all’informatica in data 31 luglio 2013 del nucleo polizia Tributaria di Venezia della Guardia di finanza);

la CTRA del 15 luglio 2004, presieduta dal Fior, con parere n. 3248, aggiornava il contributo in tariffa per l’intervento di forestazione della discarica di Sant’Urbano nella cifra di euro 4,0065 a tonnellata (allegato n. 81 all’informatica in data 31 luglio 2013 del nucleo polizia Tributaria di Venezia della Guardia di finanza);

la DGRV n. 4180 del 30 dicembre 2005 approvava, a far data dal 1° gennaio 2006, la nuova tariffa della discarica di Sant’Urbano, prevedendo che il contributo aggiuntivo, fissato in euro 4,0065 a tonnellata, era destinato all’attuazione del progetto di forestazione e che la società GEA avrebbe dovuto trasferire la somma incamerata in relazione a tale specifica “voce tariffaria” ai soggetti incaricati per l’attuazione del progetto di forestazione (allegato n. 89 all’informatica in data 31 luglio 2013 del nucleo polizia Tributaria di Venezia della Guardia di finanza);

Fior Fabio, nella sua qualità di dirigente generale della direzione tutela ambiente della regione Veneto, ordinava alla GEA srl, con i provvedimenti in data 22 giugno 2005, prot. 455644/46.01 (all. 91 all’informatica 31 luglio 2013), 3 novembre 2005, prot. 749698/46.01 (all. 94 all’informatica del 31 luglio 2013), 9 febbraio 2006, prot. 88039/46.01 (all. 98 all’informatica del 31 luglio 2013), il trasferimento alla Green Project srl dei fondi già accantonati per l’esecuzione degli interventi di forestazione nel comune di Sant’Urbano, nonché dei fondi che con la medesima destinazione sarebbero stati, via via, raccolti dalla società GEA srl;

la società Green Project srl veniva identificata in carenza di qualsivoglia procedura di “gara”, quale soggetto deputato a realizzare nel comune di Sant’Urbano il progetto regionale, denominato “Foreste e formazione per progettare lo sviluppo sostenibile”, approvato con delibera n.800 del 28 marzo 2003 dalla giunta regionale del Veneto;

il Fior, in data 8 novembre 2005, dopo aver già adottato i provvedimenti di data 22 giugno 2005 (prot. 455644/46.01) e in data 3 novembre 2005 (prot. 749698/46.01) si muniva di una “formale” copertura mediante una delibera di giunta (n. 3290 dell’8 novembre 2005), che demandava l’individuazione dei soggetti beneficiari del contributo proprio a lui, nella qualità di dirigente regionale della direzione tutela ambiente (all. 95 all’informatica in data 31 luglio 2013).

L'esposizione della vicenda della forestazione della discarica di Sant'Urbano e delle modalità di esecuzione della stessa, con il conferimento del relativo incarico alla Green Project srl consente di affermare che l'intera opera era stato oggetto di puntuale delibere della giunta regionale del Veneto e non traeva la sua legittimazione nella mera “*comunicazione che non risulta nemmeno agli atti*” del Fior, nella sua qualità, al comune di Sant'Urbano, come ha affermato l'assessore Maurizio Conte nel corso dell'audizione svolta il 27 ottobre 2014 (pagina 14 del resoconto stenografico).

Quindi il pubblico Ministero ha proceduto a una verifica di ciò che è avvenuto, una volta che la gestione diretta dei fondi deputati alla realizzazione del progetto di forestazione era stata formalmente acquisita dalla Green Project srl, per effetto del loro accreditamento da parte della GEA srl. Gli accertamenti disposti dal pubblico Ministero hanno consentito di appurare le seguenti circostanze di fatto:

a) in ottemperanza a quanto disposto dal Fior, la GEA srl, a decorrere dal 2 marzo 2006 e sino al 12 ottobre 2010, provvedeva ad accreditare a favore della Green Project srl i fondi correlati alla voce tariffaria prevista per l'esecuzione degli interventi di forestazione, per la complessiva cifra di 3.585.215,92 euro, confluita sul conto n. 1416 - A, che era stato acceso dalla Green Project srl presso l'agenzia di via Chiesanuova di Padova della Banca Antonveneta.

b) Il previsto intervento di “forestazione” del comune di S. Urbano ha trovato una modestissima attuazione, tanto marginale da indurre la regione Veneto e il comune di S. Urbano fra il 2012 e il 2013, dopo il subentro di altri soggetti nei ruoli di dirigente della direzione tutela ambiente e di Sindaco del comune di S. Urbano, a ufficializzare il fallimento del progetto.

c) Sono stati complessivamente piantumati, nel periodo compreso fra il 24 novembre 2010 e il mese di maggio del 2011, appena 2.274 alberi, mentre i lavori di piantumazione sono stati eseguiti dalla ditta Toniolo Erika, per un costo complessivo pari a 63.566,32 euro (cfr. pagg. 21 e 22 dell'informativa in data 17 dicembre 2013 e i relativi allegati da 57 a 63).

Rileva il gip nell'ordinanza cautelare che è fuori di ogni dubbio la rilevante sproporzione tra l'entità della somma confluita nella disponibilità della Green Project srl e i costi concretamente sostenuti dalla società per i lavori di forestazione effettivamente eseguiti, dal momento che gli interventi concreti sono risultati modesti, a fronte di rilevantissime e ulteriori somme, che sono entrate nella disponibilità della Green Project e che non risultano essere state utilizzate per finalità pubbliche. Le somme anzidette sono poi fuoriuscite dai conti correnti della Green Project srl e sono state utilizzate dalla EOS Group srl per il pagamento di fatture emesse dalla Z.E.M. Italia srl, (cfr. allegati da 5 a 17 e da 90 a 100 dell'informativa in data 17 dicembre 2013).

Osserva ancora il gip che il confronto tra l'importo e l'oggetto di tali fatture costituisce, di per sé, la prova evidente della pretestuosità delle operazioni indicate, solo se si consideri: che la fattura

n. 51 del 31 agosto 2006, di euro 20.655,00, risulta emessa dalla Z.E.M. Italia srl a titolo di acconto per “consulenza per organizzazione dell’inaugurazione del progetto foresta veneta ... e stesura del progetto di forestazione”; che la fattura n. 82 del 30 novembre 2006, di euro 21.497,40, risulta emessa a titolo di saldo sempre per la medesima attività di consulenza e di stesura del progetto di forestazione; che la fattura n. 37 dell’11 giugno 2007, di euro 16.000, risulta emessa dalla Z.E.M. Italia srl per “analisi finanziaria” relativa al progetto di forestazione in questione; che la fattura n. 57 del 30 aprile 2011, di euro 35.000, risulta emessa dalla EOS Group srl per “servizio di assistenza e supporto logistico nell’attività di sviluppo, promozione e implementazione” del progetto in questione.

Secondo il gip la tipologia e le dimensioni dell’intervento in concreto effettuato portano a ritenere fondata la ricostruzione accusatoria, secondo cui tali fatture devono ritenersi emesse per operazioni e prestazioni inesistenti. Infatti non è sostenibile l’ipotesi che un intervento di piantumazione di poco più di due migliaia di alberi, costato poco più di 50.000 euro, possa avere richiesto “a monte” un impegno progettuale e organizzativo atto a giustificare costi per l’importo di circa 2.000.000 euro, la gran parte dei quali, secondo l’ordinanza del gip, sono stati dirottati dal Fior sulle società di sua “proprietà” (pagg. 72-76).

Come si è detto, sulla scorta dell’acclarato fallimento del progetto di forestazione e della rilevata violazione della normativa in materia di appalti pubblici, la regione Veneto, con nota n. 131733 del 20 marzo 2012, seguita dalla nota dell’Avvocatura dello Stato n. 414126 del 14 settembre 2012, sollecitava la Green Project srl a restituire i fondi pubblici già illecitamente percepiti; tuttavia la società li restituiva solo parzialmente in data 21 novembre 2013, nella misura di 2.0124.014,54 euro. Viceversa, secondo l’accusa, Fior Fabio, in concorso con Strano Sebastiano, Visciano Gennaro e Dei Svaldi Maria, nella loro qualità di soci e componenti del consiglio di amministrazione della Green Project srl, si appropriavano di altra parte dei fondi pubblici provenienti dall’accantonamento effettuato per il progetto regionale di forestazione del comune di Sant’Urbano e, precisamente, di un importo superiore a 2.000.000,00 di euro.

I reati di abuso d’ufficio e peculato contestati al Fior e agli altri coimputati in questa vicenda, sono stati consumati in Padova nel periodo compreso tra il 2 marzo 2006 e il 12 gennaio 2012, in concorso, oltre che con Strano Sebastiano, Visciano Gennaro e Svaldi Maria, anche con Fiocco Dionisio, sindaco del comune di Sant’Urbano e con Giorio Lucio, sindaco del comune di Piacenza d’Adige, i quali, in data 17 marzo 2006, avevano strumentalmente stipulato una “intesa” con la Green Project srl, rappresentata da Visciano Gennaro, per l’attuazione del suddetto progetto di forestazione. In tale contesto, era intervenuta anche la società Solaris srl, a capitale pubblico, detenuta dai comuni di Sant’Urbano e di Piacenza d’Adige e amministrata da tal Pasquali Simone,

la quale emetteva fatture per operazioni inesistenti per l'importo complessivo di 423.316 euro, somma che veniva corrisposta dalla Green Project srl mediante plurimi prelievi dai fondi destinati all'esecuzione degli interventi di forestazione nel periodo compreso tra il 30 settembre 2009 e il 12 gennaio 2012.

Non senza ragione, come si è visto nel capitolo concernente la regione Veneto, la sentenza del gup presso il tribunale di Venezia, n. 1251/15 del 21 ottobre 2015, depositata il 19 gennaio 2016 (doc. 986/2), ha ritenuto la sussistenza, tra gli altri reati, anche del reato di associazione per delinquere nel sodalizio promosso e organizzato da Fior Fabio in Venezia tra il 2000 e il 2014, in uno con Dei Svaldi Maria, Strano Sebastiano e Visciano Gennaro (quest'ultimo deceduto nel corso del procedimento) con permanenza in atto sino al mese di ottobre 2014, allorquando è stata eseguita ordinanza di custodia cautelare dal gip c/o il tribunale di Venezia nei confronti del Fior e dei suoi sodali.

A questo punto ciò che rileva porre in evidenza è che l'attività delittuosa del Fior poteva contare su appoggi politici di tutto rispetto, a livello regionale, come emerge dal fatto che, tra i coimputati del Fior, per i reati consumati a Venezia, vi sono Renato Chisso, assessore alle politiche per l'ambiente della regione Veneto e, successivamente, assessore alle politiche della mobilità e infrastrutture, Giancarlo Conta, assessore alle politiche per l'ambiente della regione Veneto, nonché alti funzionari della regione Veneto. La procura della Repubblica presso il tribunale di Padova è stata interessata per la parte che riguarda i reati contro la pubblica amministrazione, che, a seguito di un'incompetenza dichiarata dal giudice per le indagini preliminari di Venezia in relazione ad alcune posizioni, ha visto la necessità di richiedere la rinnovazione della misura.

Nell'ambito del procedimento penale n. 9770/14 r.g.n.r., il gip presso il tribunale di Padova, con ordinanza in data 11 ottobre 2014 (n. 8109/14 r.g.- gip), ha rinnovato le misure cautelari personali disposte nei confronti di Fior Fabio (arresti domiciliari), Strano Sebastiano (obbligo di dimora) e Dei Svaldi Maria (obbligo di dimora), disposte dal gip presso il tribunale di Venezia, il quale, come si è visto con la citata ordinanza del 25 settembre 2014 (doc11/1), si era dichiarato territorialmente incompetente, posto che i reati di cui ai capi da 1) a 10) sono stati consumati nel circondario del tribunale di Padova (doc. 482/2).

Quindi, con ordinanza in pari data (doc. 482/3), il gip di Padova ha disposto il rinnovo del sequestro preventivo dei conti correnti delle società sopra indicate (EOS Group srl, Green Project srl, Eco Environment SA e STC 2000 sas) per i reati contestati ai capi 1), 2), 3), 4), 7), 8), 9) e 10).

In particolare, il gip ha ritenuto che nei riguardi di Fior Fabio erano ravvisabili le esigenze cautelari di cui all'articolo 274 lett. a) del codice penale, tenuto conto del concreto pericolo di inquinamento probatorio, dal momento che il Fior, a fronte delle contestazioni a lui mosse a livello

amministrativo dalla regione Veneto, si era immediatamente attivato per “fabbricare” atti falsi, volti ad accreditare la tesi difensiva della regolarità del suo operato, mentre aveva verosimilmente provveduto a “collocare” in territorio svizzero i profitti accumulati.

In tale contesto, in data 3 ottobre 2014, è stato emesso decreto di perquisizione locale e personale nei confronti del Fior e dei suoi principali sodali (doc. 482/4), con successiva richiesta di assistenza all’autorità elvetica per le perquisizioni e i sequestri nei confronti delle persone fisiche e giuridiche indicate, aventi sede nel territorio svizzero (482/5).

Infine, la procura della Repubblica presso il tribunale di Padova, nell’ambito del procedimento penale n. 9770/14 r.g.n.r., in data 14 gennaio 2016, ha depositato l’avviso di conclusione delle indagini nei confronti d Fior Fabio, Strano Sebastiano, Dei Svaldi Maria, Fiocco Dionisio, Giorio Lucio, Pasquali Simone, Visciano Gennaro (deceduto), contestando loro il reato di peculato continuato, oltre al reato di abuso d’ufficio (doc.1044/1/2/3).

Conclusivamente, questa vicenda ha avuto inizio nel 2003 con l’approvazione del cosiddetto progetto “BOSCO”, finalizzato a interventi di forestazione delle zone limitrofe alla discarica, grazie a fondi che sono stati individuati ed effettivamente reperiti, con l’inserimento nella tariffa di conferimento dei rifiuti presso la discarica di Sant’Urbano di una specifica voce, corrispondente a euro 10 a tonnellata di rifiuti, poi, ridotta a circa 4 euro. L’intera operazione è stata sponsorizzata dal Fior, il quale non solo è intervenuto presso la giunta regionale del Veneto per la forestazione, fissando addirittura l’importo della tassa sui rifiuti, posta a carico di alcuni comuni limitrofi alla discarica di Sant’Urbano, ma ha fatto in modo che l’incarico della forestazione venisse conferito dalla stessa giunta regionale, in assenza di qualsivoglia procedura di gara, alla società Green Project srl, amministrata dai suoi uomini e della quale egli stesso era socio occulto.

L’operazione si è conclusa nel 2012, quando la regione Veneto ha dovuto prendere atto che a Sant’Urbano e nel limitrofo comune di Piacenza d’Adige non era stata realizzata alcuna forestazione, posto che, a fronte di un rilevante impegno di fondi pubblici, nella misura di circa 5 milioni di euro, erano stati piantumati appena n. 2.274 alberi, con una spesa di appena 63.566,32 euro.

La regione Veneto ha recuperato dalla Green Project srl solo la somma di circa 2.000.000,00 di euro, mentre la differenza, nell’ordine di circa 3.000.000,00 di euro, è stata distratta con un giro vorticoso di false fatturazioni per operazioni inesistenti in favore di altre società del “gruppo Fior”. Il problema è che al di là degli aspetti penali della vicenda che riguardano Fior Fabio e i suoi sodali, non si può non prendere atto del fatto che la regione Veneto, nel corso di tanti anni, cioè dal 2005 al 2012, non ha eseguito alcuno controllo negli anni sulle attività di “forestazione” della discarica, nonostante il gravoso impegno economico a suo carico. Inoltre, occorre sottolineare che la regione

Veneto ha proseguito i suoi rapporti con la Green Project srl del Fior ben oltre il mese di agosto 2010, dopo il passaggio dello stesso da dirigente del settore ambiente a quello omologo di dirigente del settore energia, fino ad arrivare, nel 2012, alla contestazione dell'inadempimento contrattuale da parte del società, la quale non aveva eseguito del tutto la "forestazione" della discarica di Sant'Urbano. Altro aspetto preoccupante riguarda, ancora una volta, la disvelata capacità del Fior di intervenire con estrema disinvolta sulle delibere regionali, dove veniva approvato tutto ciò che da lui proveniva, dalla forestazione della discarica di Sant'Urbano, alla tassa rifiuti, sulla base dei pareri da lui espressi quale presidente della CTRA, fino all'avvenuto conferimento da parte della giunta regionale a lui stesso di un'ampia delega "per l'individuazione dei soggetti beneficiari del contributo" anzidetto, intervenuta dopo che egli, nella qualità di dirigente generale della direzione tutela ambiente della regione Veneto, aveva già ordinato alla GEA srl di trasferire i fondi accantonati alla Green Project srl, della quale era socio occulto. Sempre a proposito della GEA srl, il questore di Padova, Ignazio Coccia, nel corso dell'audizione del 20 novembre 2014, ha riferito di una perquisizione effettuata nei confronti della medesima società in data 26 settembre 2014. Si tratta di una perquisizione delegata dalla procura di Latina per un'indagine che si sta svolgendo, ormai da molti mesi, su un grosso giro di denaro che ha coinvolto la capo gruppo, cioè la Green Holding. In sostanza, la perquisizione mirava a raccogliere quanto più materiale cartaceo e informatico possibile sui bilanci di questa società, perché la tesi della procura di Latina è che, anche tramite la GEA srl, una società del gruppo, che ha la gestione di una discarica in provincia di Latina, a Borgo Montello, avrebbe distratto, con diverse società incasellate una nell'altra, 35 milioni di euro. Sul punto, il questore di Padova ha dichiarato di non conoscere gli ulteriori sviluppi di quest'ultima vicenda processuale.

5. I controlli dell'ARPA Veneto

Per l'esercizio della funzione di controllo prevista dalla legge, la provincia si avvale obbligatoriamente dell'ARPA Veneto, ai sensi della legge regionale n. 3 del 2000, articolo 6. La programmazione dell'attività è definita nelle sue linee essenziali nell'ambito del comitato provinciale di coordinamento, previsto dall'articolo 18 della legge regionale n. 32 del 1996.

Per l'anno 2014, come si legge nella relazione del prefetto di Padova del 19-21 novembre 2014 (doc. 35/2, pagina 4), la programmazione ha previsto le seguenti verifiche:

- impianti e/o aziende controllate n. 60;
- controlli totali n. 140;
- campioni analizzati n. 30.

Nello stesso anno, fino alla data del 30 settembre, risultano pervenuti all'amministrazione provinciale gli esiti di n. 63 controlli effettuati, a seguito dei quali sono stati emessi n. 13 provvedimenti di diffida, per le seguenti tipologie di infrazione:

- mancanza delle analisi prescritte e superamento dei quantitativi comunicati (7 casi, nei confronti di ditte operanti in procedura semplificata ex DM ambiente 5/2/98);
- mancanza dei requisiti soggettivi previsti dal medesimo DM (1 caso);
- superamento dei limiti delle emissioni, mancato rispetto delle caratteristiche della materia prima ottenuta dall'attività di recupero o inadempienze amministrative (6 casi).

In un caso, relativo ad un controllo congiunto con l'ARPA Veneto e il Corpo forestale dello Stato, la diffida riguardava essenzialmente i tempi di stoccaggio dei rifiuti e la miscelazione di rifiuti pericolosi, per la quale era stata prescritta l'immediata sospensione. Anche in un altro caso, mancando a parere della provincia la prescritta trasparenza nella gestione dell'attività e del sito, la diffida ha comportato anche la sospensione dell'attività. Tutti i casi citati sono stati segnalati all'autorità giudiziaria.

6. Gli scarichi di acque reflue urbane

Nella relazione acquisita dalla Commissione in data 14 novembre 2014 (doc. 35/2), il prefetto di Padova ha riferito che, per l'esercizio della funzione di controllo degli scarichi di acque reflue urbane, il territorio della provincia di Padova è suddiviso tra due Consigli di Bacino, Brenta e Bacchiglione (ex autorità d'Ambito) e che sono stati individuati n. 3 Gestori del Servizio Idrico integrato: ETRA spa, con sede in Bassano del Grappa (VI), Acegas-Aps-Amga spa, con sede in Trieste e Centro Veneto Servizi spa, con sede a Monselice. La provincia, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e della legge regionale n.33 del 1985, è l'autorità di controllo ed è l'ente competente ad autorizzare gli scarichi di acque reflue urbane. Gli scarichi pubblici provenienti dalle reti fognarie sono distinti in:

- impianti di prima categoria (potenzialità > 13.000 ab.eq.), per i quali è previsto in capo alla regione l'approvazione del progetto e in capo alla provincia il controllo preventivo e l'autorizzazione all'esercizio (attualmente in esercizio n. 17);
- impianti di seconda categoria, tipo A (potenzialità > 1.000 < 13.000 ab.eq.), per i quali è previsto in capo alla provincia l'approvazione del progetto, il controllo preventivo e l'autorizzazione all'esercizio (attualmente n. 35);
- impianti di seconda categoria (potenzialità < 1.000 ab.eq.), che prevede una autorizzazione preventiva su presentazione del progetto alla provincia (attualmente, nella categoria suddetta sono in esercizio n. 28 impianti, suddivisi in n.7 impianti e n.21 vasche Imhoff).

Complessivamente sono funzionanti n. 80 impianti pubblici, alcuni dei quali con trattamento di rifiuti. Le tipologie di rifiuti trattati presso i depuratori pubblici sono tutte non pericolose e compatibili con il processo di depurazione. L'ARPA Veneto effettua visite periodiche di controllo su tutti gli impianti di depurazione, anche con analisi allo scarico.

Nel 2014 sono state già effettuati 223 sopralluoghi, 48 dei quali con analisi, cui sono conseguite n. 3 diffide per il superamento dei limiti allo scarico, di cui n. 2 per violazioni di natura amministrativa e n. 1 con denuncia all'autorità giudiziaria. Quest'ultimo caso è stato accertato nel mese di ottobre 2013 presso il depuratore di Conselve per il superamento del parametro mercurio. Per tale fatto non si è riusciti a dare una spiegazione nonostante una cospicua serie di analisi (circa 400) effettuate dal gestore dell'impianto. Tutte le successive analisi dell'ARPA Veneto non hanno più evidenziato la criticità, mentre il gestore prosegue nell'effettuazione di analisi, come da piano di monitoraggio e controllo approvato in sede di rilascio dell'AIA regionale.

7. I siti inquinati e le attività di bonifica

Il prefetto di Padova ha rappresentato alla Commissione la situazione dei siti in cui è in atto una procedura di bonifica, definendola priva di complessità. La provincia esercita il ruolo di supporto ai comuni, competenti ai sensi della legge regionale n.20 del 2007, per l'approvazione dei documenti progettuali finalizzati alle bonifiche, *ex articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (piano di caratterizzazione, analisi di rischio, progetto operativo)*, anche con il supporto della commissione tecnica provinciale ambiente.

Dal sistema informativo ambientale della provincia risultano aperti, ad ottobre 2014, n. 123 siti con procedura di bonifica in atto. Di questi, 84 sono relativi a punti vendita di carburanti e/o sversamenti occasionali di idrocarburi. Vi sono, inoltre, altri 49 siti di bonifica di modeste dimensioni, e/o in fase non definita, privi di particolare rilevanza ambientale. Nel corso dell'anno 2014, nel mese di ottobre, l'ARPA Veneto ha trasmesso l'esito di 43 controlli sui siti soggetti a procedura di bonifica o interessati da potenziali fenomeni di contaminazione. Tali accertamenti non hanno evidenziato criticità.

Nell'ambito dei siti censiti, esistono situazioni di potenziale criticità per interventi di bonifica già avviati nel passato e che oggi risentono della carenza di risorse economiche pubbliche dovute alla crisi economica, o relativi a vecchie aree produttive, ormai dismesse, nel tempo urbanizzate. Tra i casi più significativi la relazione del prefetto di Padova segnala: l'area ex Montedison, in comune di Este, che vede i suoli e le acque contaminate da solfati e da metalli pesanti (sulla quale peraltro sono in corso o si sono realizzati interventi seppure parziali); l'area ex Italsintex, nel comune di Camposampiero; l'area ex P.V.M., nel comune di Piombino Dese e l'area PP1; l'area ex

Cledca e l'area di piazzale Boschetti, nel comune di Padova. Tali aree sono state oggetto di caratterizzazione e interventi, seppure parziali (doc. 46/1).

La provincia sta infine conducendo in via sostitutiva un intervento di bonifica nell'area ex Promofin nel comune di Piombino Dese, per il quale ha predisposto la progettazione necessaria, ha ottenuto dalla regione Veneto l'emissione del decreto di impegno di spesa e, attualmente, sta procedendo alla gara di affidamento dei lavori. L'intervento progettato non potrà comunque consentire la bonifica di tutto il sito per carenza di fondi ed è stato perciò suddiviso in due stralci funzionali.

7.1 L'area ex C&C del comune di Pernumia

A proposito di rifiuti speciali, il prefetto di Padova e il direttore tecnico dell'ARPA Veneto, Paolo Rocca, in sede di audizione hanno sottolineato la situazione di criticità del sito della C&C spa, nel comune di Pernumia (PD). In particolare, nella relazione del prefetto di Padova (doc. 46/1) si sottolinea che la società C&C, per alcuni anni, ha operato nel territorio del comune di Pernumia (PD) dove, sulla base di autorizzazioni rilasciate dalla provincia, era autorizzata a produrre conglomerati cementizi, mediante l'utilizzo di alcune tipologie di rifiuti previsti da specifiche normative.

Tale procedura di trasformazione è valida, purché i rifiuti utilizzati e le materie prodotte presentino determinati requisiti di qualità come prescritto dal D.M. ambiente 5 febbraio 1998 e successive modifiche e integrazioni. In realtà, gli accertamenti tecnici effettuati presso l'azienda C&C hanno posto in evidenza che molti rifiuti utilizzati nella produzione del conglomerato non risultavano conformi alla normativa e che il materiale ottenuto non possedeva le caratteristiche di "materia prima secondaria" (oggi denominato "materia che ha cessato la qualifica di rifiuto").

Gli uffici della provincia di Padova, peraltro, hanno più volte emanato provvedimenti di diffida nei confronti della ditta C&C affinché operasse secondo la normativa vigente. L'ultimo provvedimento, in data 3 febbraio 2005, vietava il conferimento di nuovi rifiuti nei due capannoni gestiti dalla C&C. Tuttavia, nello stesso anno, il tribunale di Venezia dichiarava il fallimento della C&C e nella relativa area di stoccaggio, posta per anni sotto sequestro, rimanevano giacenti circa 52.000 tonnellate di rifiuti abbandonati. Invero, come si legge nella relazione del sindaco di Pernumia, inviata in data 14 settembre 2015 su richiesta del presidente della Commissione di inchiesta (doc. 773/1), il sito della ex C&C oggetto dell'intervento è costituito sia da un capannone che occupa una superficie coperta di circa 11.200 metri quadri, contenente circa 44.000 tonnellate di rifiuti, sia da un altro capannone, di minori dimensioni, di circa 3.100 metri quadri, che contiene circa 8.000 tonnellate di rifiuti.

Come si è detto, la C&C spa produceva conglomerati cementizi utilizzando rifiuti pericolosi e non pericolosi destinati a sottofondo stradale, denominato “conglogem”, che pur essendo privo dei requisiti di qualità prescritti veniva venduto regolarmente, nonostante si trattasse di rifiuti a tutti gli effetti. Con la deliberazione della giunta provinciale di Padova del 2007, si prendeva atto dell'accordo raggiunto tra la regione Veneto, la provincia di Padova, l'ARPA Veneto e i comuni di Pernumia, Battaglia Terme e Due Carrare sulla necessità di realizzare, nel breve e medio termine, una serie di interventi di bonifica dell'area. Invero, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, compete al comune la gestione degli interventi in materia di abbandono dei rifiuti, in via sostitutiva, in danno dei soggetti obbligati.

La provincia di Padova, in considerazione della grave situazione esistente e della mancanza di risorse finanziarie dei comuni interessati, si impegnava ad attuare concreti interventi nel sito, sicché nel 2007 è stata realizzata la caratterizzazione dei rifiuti presenti all'interno dei due capannoni esistenti e, successivamente, nel corso dell'anno 2010, si è proceduto all'asporto dei rifiuti depositati all'esterno degli stessi capannoni. Parte dei rifiuti sono stati classificati come rifiuti pericolosi, a causa della presenza di idrocarburi per un valore oltre 1.000 mg/chilogrammo, e il relativo servizio è stato affidato al Raggruppamento Imprese Settentrionali Trasporti di Possagno (TV) e a Ecoitalia di Segrate (MI). I lavori di rimozione sono iniziati il 16 febbraio 2010 e si sono conclusi il 19 marzo 2010 con l'asporto di 3,450 tonnellate di rifiuti.

Per l'esecuzione dei suddetti interventi, la provincia di Padova ha impegnato complessivamente la somma di euro 607.616,00, solo in parte coperta dalle fideiussioni che la società C&C, per legge, avrebbe dovuto prestare a favore dell'amministrazione provinciale per poter operare. Fatto sta che ad oggi sono ancora presenti all'interno dei capannoni ex C&C ulteriori 52.000 tonnellate di rifiuti, il cui costo stimato per l'asporto ammonta a circa 10 milioni di euro, come riferisce il prefetto di Padova nella relazione depositata. Di recente, il comune di Pernumia, che ha affidato al consorzio Bacino Padova 3 la messa in sicurezza del capannone, con parziale asporto di rifiuti, ha ricevuto un finanziamento dalla regione Veneto di circa 500.000 euro, nonché l'ulteriore somma di 200.000 euro dalla provincia di Padova.

Con tali finanziamenti il comune di Pernumia ha provveduto a una sorta di ripristino e messa in sicurezza della struttura, per evitare che si verificassero lo sfondamento del tetto del suddetto capannone, utilizzato a deposito di tali rifiuti, e le infiltrazioni di acqua piovana. La relazione del prefetto di Padova sul punto conclude affermando che a breve dovrebbero iniziare le prime operazioni di allontanamento di parte dei rifiuti, allo scopo di alleggerire le strutture dei capannoni da pesi e azioni di spinta, ai quali sono assoggettati per la presenza dei cumuli di rifiuti.

Successivamente, la provincia di Padova, rispondendo a una precisa richiesta del presidente della Commissione di inchiesta sullo stato della situazione, ha fatto pervenire una nota, in data 17 settembre 2015 (doc. 745/1), nella quale, dopo aver premesso di non avere alcun ruolo attivo per la bonifica del sito (a mente dell'articolo 242, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) ma di svolgere solo funzioni di controllo, ha ripercorso l'iter amministrativo dell'intera vicenda e ha concluso, riferendo che, con nota del 20 aprile 2015, la regione Veneto aveva trasmesso la DGRV n. 2725 del 29 dicembre 2014, con la quale era stato concesso al comune di Pernumia un finanziamento di euro 1.500.000 per la rimozione dei rifiuti abbandonati presso il sito della ex C&C. Sul punto, il sindaco di Pernumia, nella relazione inviata in data 14 settembre 2015 al presidente della Commissione di inchiesta (doc. 773/1), ha riferito: 1) che il comune di Pernumia, con la convenzione sottoscritta in data 20 giugno 2013, aveva affidato al Consorzio Obbligatorio per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani - Bacino Padova 3 l'esecuzione e il coordinamento delle varie attività tecniche e progettuali, rientranti nel finanziamento di cui sopra, concesso dalla regione del Veneto; 2) che, in data 20 dicembre 2013, dopo l'immissione in possesso del sito, avvenuto in data 9 luglio 2013, ai sensi e per gli effetti degli articoli 242 e 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, era stato redatto un primo progetto esplicativo degli interventi da eseguire, successivamente, aggiornato in data 18 dicembre 2014; 3) che erano stati eseguiti una serie di interventi di messa in sicurezza dei capannoni; 4) che, ad esaurimento del contributo concesso dalla regione del Veneto, di euro 500.000,00, era in fase di esecuzione l'intervento di smaltimento di circa 1.400 tonnellate di rifiuti (su circa 52.000 tonnellate complessive), individuati prioritariamente tra i cumuli posti a ridosso delle pareti esterne del capannone piccolo, che risultavano spacciate, in conseguenza dell'azione di spinta esercitata dai cumuli dei rifiuti sulle pareti medesime; 5) che vi era stata una gara d'appalto europea aggiudicata in data 5-22 giugno 2015 all'ATI, composta da Hera Ambiente spa e Ciclat Trasporti Ambiente società cooperativa; 6) che con il ribasso d'asta offerto dalla ditta aggiudicataria della gara, pari al 43,8125 per cento sul prezzo a base di gara, si stimava di poter smaltire ulteriori 1.000 tonnellate di rifiuti, oltre a quelli inizialmente previsti e stimati in 1.400 tonnellate; 7) che, sulla base delle informazioni assunte e sulla scorta dell'esito della gara, si stimava che, per completare l'operazione di smaltimento dei rifiuti del sito, occorrevano ulteriori finanziamenti, come di seguito indicati: 7.000.000,00 di euro per completare la rimozione dei rifiuti dai capannoni, dei quali 1.500.000,00 di euro, già finanziati dalla regione Veneto con DGR del 29 dicembre 2014, sopra citata; 250.000,00 euro per la caratterizzazione del sito, al fine di verificare l'eventuale necessità di bonifica delle matrici ambientali (suolo, sottosuolo ed acqua).

La relazione del sindaco di Pernumia si conclude affermando che non erano stimabili i costi dell’eventuale bonifica in mancanza della caratterizzazione del sito, che potrà essere effettuata solo dopo l’avvenuta rimozione di tutti i rifiuti depositati.

A sua volta l’ARPA Veneto, rispondendo a una interpellanza parlamentare dell’on. Gessica Rostellato, con nota del 12 marzo 2015 (doc. 688/2), riferisce di essere stata incaricata, in data 7 maggio 2014, dall’azienda Bacino Padova Tre di realizzare un monitoraggio della qualità dell’aria finalizzato al controllo dell’impatto sulla popolazione, potenzialmente derivante dalle attività di bonifica previste per l’area della ex C&C via Granze, 30/A - Pernumia (PD), in relazione alla possibile presenza, nella fase operativa, di sostanze inquinanti significative per le operazioni previste. Il piano di monitoraggio prevedeva due campagne di controllo, della durata di 20 giorni, ciascuna, periodo ritenuto congruo per comprendere la situazione. Le due campagne sono state previste sia prima dell’inizio dei lavori di bonifica e messa in sicurezza del sito, con lo scopo di comprendere lo stato di fatto *ante opera*, sia durante i lavori per verificarne l’impatto in corso d’opera.

La prima campagna di indagini è stata realizzata nel periodo dal 19 settembre al 12 ottobre 2014 e, al termine della stessa, è stato definito lo stato di qualità dell’aria attualmente esistente nell’area circostante la ex C&C. Il sito monitorato, in via Grimani, nel comune di Battaglia Terme, si trova a ridosso della strada di accesso alla ex C&C, via che sarà interessata dal cospicuo passaggio di automezzi pesanti impiegati nel trasporto del materiale da allontanare. Il sito risulta essere inoltre sottovento alla ex C&C, vicino ad abitazioni private e ad altri insediamenti artigianali/industriali che, nell’insieme, costituiscono i ricettori sensibili del possibile impatto da bonifica. Il monitoraggio, effettuato mediante l’impiego di un laboratorio mobile, non ha posto in evidenza particolari problematiche per la qualità dell’aria, se non quelle già note e comuni a gran parte dei territori della regione Veneto e ciò dopo che il sito di Battaglia Terme è stato configurato come analogo a una zona suburbana, con un inquinamento di tipo diffuso. Si tratta di inquinamento dovuto al sovrapporsi di varie fonti, con inquinanti critici individuabili nelle polveri PM10 e nel Benzo(a)Pirene.

La relazione di tale monitoraggio è stata trasmessa dall’azienda Padova Tre a dicembre 2014. Ancora, l’ARPA Veneto, nella sua relazione, prosegue affermando che il monitoraggio della seconda fase è previsto nel mese di aprile 2015, in concomitanza con l’inizio delle attività di bonifica, e comprenderà la ripetizione del monitoraggio nel sito di Battaglia Terme, con l’aggiunta di un secondo laboratorio mobile posizionato all’interno dell’area della ex C&C, confinante con un gruppo di abitazioni private. Questo secondo mezzo monitorerà in continuo le polveri PM10, che potenzialmente potrebbero giungere dalle attività di bonifica e investire la popolazione ivi residente.

Tale monitoraggio permetterà di rilevare eventuali contaminanti impattanti sulla popolazione (principalmente le polveri PM10) durante le attività di bonifica e, qualora dovessero verificarsi alterazioni eccessive della qualità dell'aria, consentirà di richiedere specifici interventi di mitigazione.

8. La gestione illecita dei rifiuti: le principali indagini

8.1 - Levio Loris srl e l'esportazione transfrontaliera di rifiuti

Oltre quella della C&C, le cui attività criminose sono state ampiamente illustrate nel capitolo sulla provincia di Venezia, con danni ambientali gravissimi come sopra illustrati, altra vicenda di gestione illecita di rifiuti speciali è quella che ha investito la Levio Loris srl, società con sede Badia Polesine, in provincia di Rovigo, dove gestiva un impianto e altri tre impianti, ubicati in provincia di Padova, rispettivamente, a Grantorto, Selvazzano Dentro e Vigonza. L'inchiesta è partita il 15 dicembre 2005, in seguito all'ispezione di cinque container diretti ad Hong Kong, contenenti rifiuti provenienti da due dei quattro stabilimenti della società Levio Loris srl, leader nelle operazioni di stoccaggio e recupero dei rifiuti non pericolosi, in regime semplificato e ordinario, operante nel territorio veneto (Grantorto, Selvazzano Dentro, Badia Polesine, Vigonza).

La Levio Loris srl, regolarmente iscritta all'albo nazionale dei gestori ambientali (articolo 212, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), era autorizzata a svolgere solo azioni di raccolta, di selezione dei rifiuti (per eliminare eventuali frazioni estranee) e di organizzazione di balle per tipologia. Queste ultime potevano essere destinate a smaltimento presso altri impianti o al recupero presso altre società in possesso delle tecnologie e delle autorizzazioni per eseguire le fasi successive ed ottenere così le materie prime secondarie, destinate all'impiego nel processo produttivo.

Le fasi successive di lavoro prevedevano la triturazione, cioè, la frantumazione grossolana del materiale, il lavaggio del prodotto (per l'eliminazione delle parti dannose come terra e residui metallici) e, infine, la macinazione e l'essiccazione del prodotto. I documenti che accompagnavano la spedizione attestavano la non pericolosità dei rifiuti contenuti nei container, trattandosi, nello specifico, di imballaggi in plastica, di rifiuti di plastica e gomma, derivanti dal trattamento di altri rifiuti.

In realtà, dalle analisi effettuate, circa il 70 per cento del carico era composto da una miscelazione di rifiuti contenenti sostanze pericolose per l'ambiente. L'attività di indagine ha accertato che la società riceveva rifiuti non muniti di documentazione identificativa o recante codici di comodo e miscelava rifiuti pericolosi, ottenendo delle miscele che consentivano di occultare la reale natura del rifiuto (cfr. doc. 53/1 di Legambiente Veneto).

Le successive indagini svolte dal NOE di Venezia hanno portato alla scoperta di un traffico illecito verso la Cina di rifiuti speciali e pericolosi di circa 230 mila tonnellate, mediante l'utilizzo di documenti falsi, con un volume di affari di circa 6.000.000,00 di euro. Contestualmente alla chiusura di tutti gli stabilimenti della Levio Loris srl, il personale del NOE di Venezia ha posto sotto sequestro beni della società, per un valore di 60.000.000,00 di euro (cfr. relazione prefetto di Padova in doc. 46/1).

La provincia di Padova ha emesso tempestivamente provvedimenti di sospensione dell'attività per gli impianti di competenza, emanando, d'intesa con l'ARPA Veneto e il NOE, i provvedimenti necessari per il corretto allontanamento dei rifiuti depositati presso gli impianti posti in sequestro. L'allontanamento dei rifiuti presenti negli impianti di Selvazzano Dentro e Vigonza è stato completato nel mese di ottobre 2012, mentre per l'impianto di Grantorto, l'allontanamento è stato completato nell'agosto 2014, a motivo del maggior quantitativo di rifiuti ivi presenti. Attualmente, le aree sono libere e non viene svolta alcuna attività di gestione rifiuti, come riferisce il prefetto di Padova nella relazione depositata.

Quanto agli aspetti penali della vicenda, Levio Loris, nella sua qualità di legale rappresentante della società omonima, nonché della La Rosa Trasporti srl, società esercente il trasporto dei rifiuti, a seguito di richiesta di giudizio immediato, formulata in data 17 settembre 2009 dalla procura della Repubblica in Padova nei confronti suoi e della cittadina cinese You Mingming, incaricata dei collegamenti con la Cina, ha patteggiato una pena di tre anni di reclusione per i delitti di associazione per delinquere (articolo 416 del codice penale) e di traffico organizzato di rifiuti (articolo 260, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), in relazione a fatti contestati, che vanno dal 2005 al 2009, per di più, con un riconoscimento di attenuanti generiche, che appare del tutto ingiustificato.

Sul punto, va sottolineato che l'associazione per delinquere è stata dal Levio costituita con i direttori e gli impiegati amministrati della sua società, con un organigramma che vedeva la loro piena e consapevole partecipazione nell'attività delittuosa che andavano svolgendo. La sentenza di patteggiamento del gup del tribunale di Padova del 1° dicembre 2009 è divenuta irrevocabile in data 28 gennaio 2010 (doc. 48/2).

All'evidenza, si tratta di pena esigua rispetto alle dimensioni del traffico illecito dei rifiuti organizzato dal Levio, all'accertata esistenza di un'associazione per delinquere e agli enormi profitti realizzati con l'esportazione transfrontaliera di rifiuti pena che consentirà al condannato l'affidamento ai servizi sociali e di evitare il carcere. Comunque, la sentenza del gup, divenuta irrevocabile con il suo passaggio in giudicato, consente di ritenere acclarato che Levio Loris e i suoi sodali (Malfatti Emilio, Biasibetti Maurizio, Busana Francesco, Capuzzo Renzo, Ragazzo Michele,

Boschetto Sonia, Marella Monica, Bozzolan Davide, Canaia Flavia, Bonaguro Amanda, Baccaglini Paolo, Varotto Catia e Soranzo Piergiorgio) - nel periodo compreso tra il 2005 e il 2009, con più operazioni e mediante l'allestimento di mezzi ed attività continuative ricevevano, miscelavano, cedevano, trasportavano, esportavano, smaltivano e, comunque, gestivano abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti pericolosi, quantificabili in decine di migliaia di tonnellate, allo scopo di far conseguire alla società Levio Loris srl i cospicui ingiusti profitti, derivanti sia dall'abbattimento dei costi connessi all'espletamento secondo modalità corrette delle attività di recupero dei rifiuti, sia dalla gestione di rifiuti, anche pericolosi, che gli impianti della società non erano abilitati a ricevere.

Invero, la società riceveva da aziende industriali, privati e da altri impianti di trattamento ingenti quantitativi di rifiuti - una consistente parte dei quali era costituita da rifiuti pericolosi, insuscettibili di essere ricevuti presso gli impianti della società - in assenza di qualsivoglia formulario di identificazione rifiuti e, sovente, sulla scorta di formulari di identificazione rifiuti (FIR), che recavano codici CER "di comodo", previamente concordati in modo fraudolento con gli stessi conferitori di rifiuti.

In tal modo, la società imprimeva alle partite di rifiuti modalità gestionali finalizzate a escludere la successiva "tracciabilità" della destinazione loro conferita, rendendo impossibile qualsivoglia controllo da parte delle autorità preposte. Inoltre, gli imputati detenevano presso gli impianti della Levio Loris i rifiuti in modo promiscuo, introitando quantitativi di gran lunga superiori ai limiti massimi previsti dagli atti autorizzativi per le quantità di rifiuti stoccati e lavorabili all'interno di tali impianti e sottoponevano fraudolentemente tali rifiuti a operazioni di "miscelazione", volte unicamente a modificare - in modo peraltro approssimativo - le loro caratteristiche esteriori e a "occultare" i rifiuti pericolosi, nonché i rifiuti insuscettibili di recupero e quelli che, comunque, la società non era autorizzata a trattare.

Quindi, gli imputati avviavano tali miscele di rifiuti, muniti di codici CER di "comodo" funzionali all'avvio dei rifiuti stessi a recupero e alla loro canalizzazione, alla stregua di rifiuti elencati nell'allegato II del regolamento CE n. 259/93 (ora all. III, IIA e IIIB del regolamento CE n. 1013/2006), verso i porti di Venezia, Trieste, Ravenna, Genova, La Spezia e Livorno, in violazione della normativa comunitaria, per poi esportarli verso Paesi extracomunitari, tra cui la Repubblica Popolare Cinese; tutto ciò, in carenza di qualsivoglia garanzia sulla loro effettiva destinazione a entità produttive attrezzate per il recupero dei rifiuti. Tutto avveniva sulla scorta di indicazioni false, in ordine alla natura dei carichi e in ordine alla destinazione finale dei rifiuti, nonostante che le partite di rifiuti esportate non presentassero le caratteristiche qualitative che ne consentivano l'esportazione, alla stregua di rifiuti elencati nella cosiddetta "lista verde".